

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le novità 2018 sulla detrazione per interventi di risparmio energetico***

di Luca Mambrin

L'[articolo 1, comma 3, L. 205/2017](#) (legge di Bilancio 2018) ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2018** della detrazione Irpef/Ires prevista **per gli interventi di riqualificazione energetica**, modificando per alcune tipologie di interventi la misura della detrazione spettante, ampliando l'ambito degli interventi agevolabili e i soggetti beneficiari.

La **detrazione** quindi rimane confermata nella misura del **65%** per la **generalità degli interventi previsti**, mentre è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal **1° gennaio 2018**, relative agli interventi di **acquisto e posa in opera** di:

- **finestre comprensive di infissi;**
- **schermature solari;**
- **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

Sono previste invece **aliquote diversificate** per quanto riguarda la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale**; in particolare per le spese sostenute dal **1° gennaio 2018** la detrazione spetta:

- nella misura del **50%** per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal **Regolamento 811/2013/UE** (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 60.000**);
- nella misura del **65%** per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 46.153,85**);
- nella misura del **65%** per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 46.153,85**).

Sono **esclusi** invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto**.

La norma, come modificata dalla **legge di Bilancio 2018**, prevede poi **nuovi interventi** sui quali è possibile beneficiare della detrazione del **65%**:

- per **l'acquisto e la posa in opera** di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a **un valore massimo della detrazione di 100.000 euro** (limite di spesa pari ad euro 153.846). Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del D.M. 04.08.2011, pari almeno al 20%;
- per le spese sostenute per **l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione**.

Ampliato anche **l'ambito soggettivo** di applicazione dell'agevolazione. Le detrazioni in esame sono infatti oggi usufruibili anche:

- dagli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati;
- dagli **enti aventi le stesse finalità sociali** dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di **in house providing** e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La **legge di Bilancio 2018** non ha invece sostanzialmente modificato la detrazione prevista per gli interventi **su parti comuni condominiali**, già riconosciuta dalla Finanziaria 2017 per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2021**.

In particolare, il **comma 2-quater D.L. 63/2013** prevede che per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**:

- la **detrazione** spetta nella misura del **70%** nel caso in cui gli interventi interessano l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- la medesima detrazione spetta nella misura del **75%**, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e se conseguono almeno la **qualità media** definita dal **M. 26.06.2015**.

Per tali interventi viene previsto un **limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; **la sussistenza**

**delle condizioni previste** per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al **70% e al 75%** deve essere **asseverata** da **professionisti abilitati** mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al **D.M. 26.06.2015**.

-



Master di specializzazione

**DIRITTO E FISCALITÀ DELL'IMPRESA VITIVINICOLA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)